



## Comune di Calasca Castiglione

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.1

#### OGGETTO:

**PRESA D'ATTO VERBALE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI  
RIMBORSO ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL 31.12.2015, SPETTANTE  
A 2i RETE GAS SPA IN QUALITA' DI GESTORE USCENTE.**

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di giugno alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TIPALDI SILVIA - Sindaco	Sì
2. FANTONETTI GIOVANNI - Vice Sindaco	Sì
3. COCCHINI ALBA ROSA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BIGLIERI Dott. MAURO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. TIPALDI SILVIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- con contratto Rep. n. 83 stipulato in data 31.01.1991 la Comunità Montana Valle Anzasca ( costituita dai comuni di Calasca Castiglione, Bannio Anzino, Vanzone San Carlo, Ceppo Morelli e Macugnaga) ha affidato il servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Casasca Castiglione alla società Geico Nord spa, oggi 2iretegas s.p.a., attualmente concessionaria di detto servizio pubblico;
- in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva CE n. 98/30 e dalla successiva legislazione nazionale di recepimento di norme comuni in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas e di apertura alla concorrenza, gli Enti Locali sono obbligati, al termine degli affidamenti concessori della distribuzione del gas soggetti a regime transitorio, a dare attuazione alla riforma di settore, procedendo a nuovi affidamenti solo ed esclusivamente mediante procedura di gara ad evidenza pubblica (artt.14 e 15 D. Lgs. n.164/2000);
- l'art. 46 *bis* del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha deciso la costituzione di ambiti territoriali minimi (ATEM) per l'effettuazione delle gare, e delegato il Governo alla emanazione della relativa disciplina attuativa;
- l'art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 93 del 28 giugno 2011, ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate esclusivamente sulla base degli ambiti come definiti dai provvedimenti governativi di attuazione del richiamato art. 46 bis D.L. n. 159/07;
- i decreti ministeriali attuativi dell'art. 46 bis D.L. n. 159/07 hanno definito e perimetrato 177 ambiti territoriali minimi, e dettato, con il D.M. 12.11.2011 n. 226 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 27.1.2012), la regolamentazione per le gare d'ambito;
- con provvedimento ministeriale del 21 aprile 2011, sono state emanate disposizioni al fine di *“governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”*, riguardanti in particolare garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di esaurimento;
- in virtù della normativa richiamata, il Comune di CASASCA CASTIGLIONE appartiene all'ambito territoriale minimo (in sigla ATEM) denominato **“VERBANO CUSIO OSSOLA”**;
- per effetto di quanto sopra richiamato, il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente di fatto gestito, in regime di proroga, dalla Società 2iretegas S.p.a., che proseguirà la gestione sino al subentro del Gestore entrante, a seguito del nuovo affidamento del servizio nell'ATEM **“VERBANO CUSIO OSSOLA”** a valle della gara d'ambito;

### Considerato che:

- a norma dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. 1° giugno 2011, n. 93, sussiste l'obbligo di procedere alla gara per la concessione del servizio su base d'ambito territoriale minimo, come sopra richiamato;
- il Comune di Verbania è individuato come stazione appaltante della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DM 226/2011;

**Rilevato inoltre che:**

- è stato demandato ad un soggetto esterno, munito delle necessarie, specifiche esperienze e competenze nel settore, di cui la struttura organizzativa del Comune difetta, l'incarico per lo svolgimento delle attività preordinate al nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'Ambito come sopra determinato, sia per quanto riguarda l'acquisizione dei dati e la valutazione della rete comunale in contraddittorio con il gestore uscente, sia per quanto attiene alle altre attività comunque connesse con l'attuazione della normativa in materia;
- con Decreto Ministeriale (MiSE) in data 22 maggio 2014 (GU n.129 del 6 giugno 2014), sono state approvate le *“Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”* del 7 aprile 2014”;
- in attuazione dell'incarico ad esso affidato, lo studio Cavaggioni con sede in San Bonifacio (VR) ha svolto le attività di valutazione degli impianti nei quali consiste la rete di distribuzione gas nel territorio comunale di CASASCA CASTIGLIONE, verificando altresì tale valutazione in contraddittorio con la Società 2iretegas S.p.a. che gestisce il servizio in regime di proroga, la quale ha condiviso la valutazione definitiva, pari a **€ 1.907.083,35**, come da verbale di condivisione valore in data 19.06.2018 allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante, restando così individuato il valore di rimborso che il futuro gestore, aggiudicatario della gara d'ambito, dovrà corrispondere al gestore uscente 2iretegas S.p.a., in ottemperanza alla norma di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 164 del 2000;

**Considerato che:**

la definitiva, formale determinazione del valore di rimborso costituisce elemento imprescindibile ai fini della predisposizione dei documenti della gara d'ambito;

**Visto** il D. Lgs. N.164/2000;

**Vista** la L n. 241/1990;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi ai sensi di legge;

**D E L I B E R A**

1. **DI APPROVARE** quanto in narrativa come parte integrante e sostanziale del presenta atto;
2. **DI PRENDERE ATTO** e stabilire che il valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente Società 2iretegas S.p.a. resta determinato in **euro 1.907.083,35**, come da verbale in contraddittorio tra le parti in data 19.06.2018, che si allega in copia alla presente deliberazione a farne parte integrante;

**N. 1 DEL 22/06/2018**

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

**IL SINDACO**

PALDI SILVIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to BIGLIERI Dott. MAURO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/08/2018 e comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Calasca Castiglione, lì 08/08/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to BIGLIERI Dott. MAURO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Calasca Castiglione, lì 08/08/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BIGLIERI Dott. MAURO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

XXX Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/08/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000.

Calasca Castiglione, lì 18/08/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to BIGLIERI Dott. MAURO